



**Regolamento Interno del  
Comitato Congiunto di Sorveglianza (CCS)  
INTERREG IIIA - Transfrontaliero Adriatico e  
Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG/CARDS/PHARE**

**Visti:**

- il Regolamento (CE) n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, e, in particolare, l'articolo 35;
- la Comunicazione della Commissione Europea del 2 settembre 2004, che stabilisce gli orientamenti dell'Iniziativa Comunitaria INTERREG III, e, in particolare, il paragrafo 28;
- le "Linee Guida per l'implementazione del Programma di Prossimità INTERREG/CARDS", approvate dalla Commissione Europea il 11 giugno 2004, e, in particolare, i paragrafi 2.1, 2.4;
- il Programma Operativo (in seguito, "PO") del Programma INTERREG IIIA – Transfrontaliero Adriatico e del Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG/CARDS/PHARE (in seguito, "Programma"), così come approvato dalla Commissione Europea in data 22/12/2004, e, in particolare, il paragrafo 9.2;

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Congiunto di Sorveglianza del Programma INTERREG IIIA – Transfrontaliero Adriatico e del Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG/CARDS/PHARE, in qualità di organismo responsabile della supervisione, politica e finanziaria, sull'efficacia e alla qualità dell'attuazione del *Programma*.

**Articolo 1**

**Definizione**

1. Il "*Comitato Congiunto di Sorveglianza del Programma INTERREG IIIA – Transfrontaliero Adriatico e del Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG/CARDS/PHARE*" (in seguito, "Comitato Congiunto di Sorveglianza" ovvero CCS) è la Struttura di Gestione Congiunta del *Programma* responsabile della supervisione sull'attuazione del Programma e titolare delle altre funzioni ad esso attribuite, così come descritte dal presente Regolamento.

**Articolo 2**

**Composizione del Comitato Congiunto di Sorveglianza**

1. Il CCS è composto da 16 (sedici) membri effettivi aventi diritto di voto, rappresentanti:
  - 7 (sette) Regioni Adriatiche Italiane (RAI: Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia);
  - 4 (quattro) Paesi Adriatico Orientali (PAO: Croazia, Unione di Serbia e Montenegro; Bosnia ed Erzegovina, Albania);
  - Ministero degli Affari Esteri;
  - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;



- Ministero dell'Economia e Finanze;
  - Ministero delle Attività Produttive;
  - Gruppo Tecnico Ambiente (GTA) del *Programma*.
2. L'Autorità di Gestione del *Programma* partecipa alle riunioni del CCS esercitando funzioni di Presidente senza diritto di voto.
  3. I rappresentanti delle RAI sono scelti tra i responsabili del *Programma* di ognuna delle RAI. I rappresentanti dei PAO sono, di preferenza, scelti all'interno delle Strutture di Gestione Fondi Esterni del *Programma* ovvero dei competenti organismi nazionali responsabili di altri interventi comunitari sull'area di riferimento. Il rappresentante del Gruppo Tecnico Ambiente (GTA) del *Programma* è, salva diversa espressa disposizione, il membro individuato dalla Regione dell'Autorità di Gestione.
  4. La Commissione Europea – Direzione Generale Politica Regionale e Direzione Generale Relazioni Estere e, se del caso, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) – partecipano ai lavori del CCS, con funzioni consultive. Con le medesime competenze, partecipano al CCS anche le Delegazioni della Commissione Europea e l'Agenzia Europea per la Ricostruzione operanti nei PAO in qualità di Autorità di Contrattazione.
  5. Sono ammessi a partecipare al CCS, con funzione consultiva, anche i rappresentanti (fino ad un numero massimo di 4 soggetti) delle parti economiche e sociali designati dalle Organizzazioni Nazionali competenti, in modo da rispettare il principio di massima rappresentatività dell'area Adriatica interessata al *Programma*. In particolare, le parti economiche e sociali assicurano al CCS una rappresentanza nel rispetto dei principi di pariteticità, rappresentatività, bilanciamento degli interessi degli utenti interessati agli interventi programmati.
  6. Un rappresentante della Commissione Pari Opportunità del competente Ministero Italiano, un rappresentante delle organizzazioni non governative italiane, un rappresentante del Ministero dell'Ambiente Italiano, un rappresentante dell'Autorità di Pagamento e delle Autorità di Contrattazione dei PAO possono partecipare, con funzione consultiva, ai lavori del CCS.
  7. Tutti i membri effettivi del CCS di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5 e 6 comunicano all'Autorità di Gestione del *Programma* il nominativo del proprio rappresentante per il CCS e ogni successiva variazione dello stesso.
  8. Il Presidente del CCS può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato i rappresentanti di altri Ministeri Italiani e dei PAO, di altre Direzioni delle RAI, di altre Direzioni Generali della Commissione Europea, ovvero esperti esterni, competenti per specifico argomento.
  9. Tutti i membri del CCS si impegnano a promuovere la partecipazione equilibrata di donne e uomini ai lavori del Comitato.

### **Articolo 3**

#### **Presidenza del Comitato Congiunto di Sorveglianza**

1. La Presidenza del CCS è esercitata dal rappresentante dell'Autorità di Gestione del *Programma*.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni, con il supporto, ove necessario, del Segretariato Tecnico Congiunto (STC):



- convoca il CCS;
  - propone l'ordine del giorno delle riunioni;
  - accerta la regolare costituzione del CCS, ai sensi del successivo articolo 5, comma 2;
  - disciplina e coordina lo svolgimento delle riunioni;
  - provvede alla tempestiva comunicazione delle decisioni assunte dal CCS ai membri effettivi non presenti alla riunione;
  - provvede alle comunicazioni formali, in ordine alle decisioni assunte dal CCP, nei confronti delle competenti Strutture di Gestione dei Fondi Interni (INTERREG) e delle Strutture di Gestione dei Fondi Esterni (CARDS), così come individuate dal PO.
3. La Vice-Presidenza del CCS spetta al rappresentante della RAI e del PAO che ospita il CCS; nel caso il CCS si riunisca nella Regione Abruzzo, il Vice-presidente sarà nominato dall'Assemblea.

#### **Articolo 4**

##### **Funzioni del Comitato Congiunto di Sorveglianza**

1. Il CCS svolge le seguenti funzioni:
- conferma, adatta e approva il Complemento di Programmazione (compresi gli indicatori fisici e finanziari da impiegare nella sorveglianza del Programma), esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine alle sue modifiche ovvero le propone all'Autorità di Gestione;
  - esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del Programma, i criteri di valutazione e selezione dei progetti;
  - esamina ed approva le modifiche e/o integrazioni, proposte dal Comitato Congiunto di Pilotaggio, relativamente ai criteri di valutazione e selezione dei progetti;
  - valuta periodicamente i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi del Programma e ne esamina i risultati a livello di ciascuna Misura;
  - esamina ed approva i rapporti annuali e finali d'esecuzione prima che siano trasmessi alla Commissione;
  - esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FESR, del CARDS e del PHARE al Nuovo Programma di Prossimità Adriatico INTERREG/CARDS/PHARE;
  - propone all'Autorità di Gestione adattamenti che consentono una migliore gestione dell'intervento;
  - esamina la Valutazione Intermedia;
  - approva gli eventuali bandi relativi all'Asse 4 del Programma.
2. Il CCS, inoltre, costituisce un luogo di incontro per lo scambio di informazioni e la discussione di questioni inerenti l'attuazione, la valutazione e l'adattamento dei documenti programmatici, al fine di assicurare l'elevata qualità del processo di attuazione.



3. Ai sensi dell'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 1260/99, i membri del CCS disciplinano la propria attività in conformità e nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario, rispettivamente dell'Italia e dei quattro Paesi Adriatico Orientali (Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Unione di Serbia e Montenegro, Albania).
4. Nel caso in cui, nel corso della riunione ovvero a mezzo di apposita procedura scritta così come definita al successivo articolo 7, si rilevi la necessità di procedere ad approfondimenti tecnici in relazione ad argomenti determinati, il CCS può deliberare la costituzione di gruppi di lavoro che possano lavorare al proposito. La composizione dei gruppi di lavoro è determinata di volta in volta sulla base delle specifiche materie tecniche oggetto di trattazione, e le relative riunioni seguono la disciplina definita dal presente Regolamento, per quanto compatibile. Le risultanze delle attività svolte dai gruppi tecnici devono essere sottoposte all'approvazione del CCS.

## **Articolo 5**

### **Riunioni e ordini del giorno del CCS**

1. Le riunioni del CCS si svolgono nell'ambito dell'area geografica di ammissibilità del Programma. Il CCS si riunisce, di regola, due volte l'anno, su richiesta scritta e motivata di uno o più dei suoi membri. È obbligatoria almeno una riunione l'anno.
2. Il CCS è considerato regolarmente costituito, e le sue decisioni hanno piena validità giuridica, se, all'apertura della riunione, è presente almeno la metà più uno dei membri effettivi di cui al precedente articolo 2, e sono rappresentati almeno 3 PAO e 4 RAI.
3. Il Presidente convoca, anche tramite posta elettronica, i membri del CCS almeno 20 (venti) giorni solari prima della data fissata per la riunione, comunicando il giorno, ora e luogo dell'incontro e l'ordine del giorno proposto.
4. I membri effettivi del CCS possono chiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di specifici argomenti di discussione, mediante comunicazione scritta da far pervenire alla Presidenza almeno 10 (dieci) giorni solari prima della data fissata per la riunione. Laddove necessario, il Presidente comunica, con le modalità sopra descritte, l'ordine del giorno modificato ai membri del CCS, entro e non oltre 7 (sette) giorni solari prima della data della riunione.
5. Nel caso in cui, nel corso della riunione del CCS, si rilevi il carattere di urgenza relativamente ad argomenti non compresi nell'ordine del giorno, il Presidente può proporre di discutere tali questioni nella medesima riunione, previa espressa approvazione da parte dei membri del CCS, secondo la procedura di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
6. Il Presidente, tramite il Segretariato Tecnico Congiunto, deve far pervenire, anche in formato elettronico, i documenti riguardanti i punti all'ordine del giorno ai membri del CCS almeno 20 (venti) giorni solari della data stabilita per la riunione.
7. Il STC invia la bozza del verbale, in lingua italiana ed inglese, ai membri del CCS entro e non oltre 20 (venti) giorni solari dalla data della riunione. I membri del CCS possono esprimere le proprie osservazioni e/o proposte di modifica alla bozza del verbale entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla verifica di ricezione dei documenti. In mancanza di rilievi da parte dei membri del CCS, la bozza del verbale è approvata come definitiva ed il verbale è sottoscritto nella successiva riunione del CCS.
8. Le riunioni del CCS hanno carattere di riservatezza.



9. Il Presidente del CCS, per il tramite del STC, sulla base di un'impostazione concordata congiuntamente, provvede alla comunicazione al pubblico delle decisioni assunte dal CCS, per mezzo di idonei sistemi di comunicazione.

## **Articolo 6**

### **Procedura di deliberazione**

1. Il CCS delibera sui punti previsti nell'ordine del giorno con il sistema del consenso, vale a dire con il voto unanime dei membri deliberanti di cui al precedente articolo 2, presenti alla riunione.

## **Articolo 7**

### **Procedura scritta**

1. Nel periodo che intercorre tra le riunioni del CCS, se le circostanze lo richiedono, il Presidente del CCS può presentare, di propria iniziativa o su richiesta di almeno uno degli altri membri deliberanti del CCS, richiesta scritta di consultazione ai membri del CCS.
2. I membri deliberanti del CCS possono esprimere la propria posizione sulla questione proposta per iscritto e per posta elettronica, entro e non oltre 20 (venti) giorni solari dalla data di invio della comunicazione scritta da parte del Presidente. Sarà cura del Presidente verificare l'avvenuta corretta ricezione da parte di tutti i membri deliberanti del CCS della predetta comunicazione.
3. Le proposte oggetto di consultazione sono considerate adottate qualora non vengano sollevate obiezioni entro il suddetto termine.
4. La procedura scritta non si applica nel mese di agosto.

## **Articolo 8**

### **Lingue ufficiali**

1. Le lingue ufficiali del CCS sono l'italiano e l'inglese.

## **Articolo 9**

### **Revisione**

1. Il Regolamento interno del CCS viene adottato dal Comitato stesso con la procedura di cui al precedente Articolo 6, nel corso della prima riunione.
2. Laddove necessario, il Regolamento può essere modificato dal CCS, nel rispetto della procedura di cui al precedente Articolo 6

## **Articolo 10**

### **Lingua del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato nella versione italiana e nella versione inglese.